

*Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*

*Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali*

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

pec: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Fax 06.5722.3040

OGGETTO	Procedura di VIA "Parco Eolico Gomoretta": Trasmissione osservazioni.
---------	---

In relazione alla procedura di VIA relativa al Parco Eolico Gomoretta si trasmettono n. 26
osservazioni.

Bitte 23/03/2018

Firma Guendelino Mennucci



Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a DEWGO ROSSELLA (vedi allegato 1)
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepiflora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e **Bitti**) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. "**Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella** ("totu sa tanca" per dirla in sardo) **può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".**

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato XX -

Luogo e data Bitti 22.03.2018

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Il/La Sottoscritto/a PIRAS SEBASTIANO (vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni ai

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedura di VAS) o del progetto (procedura di VIA - Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale

Altro **Specificare** _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto elaborato dalla Società Siemens-Gamesa Renewable Energy Italy S.P.A. è un progetto non coordinato e non integrato con la realtà ambientale circostante, elaborato principalmente sulla base della cartografia esistente e non oggetto di verifiche puntuali sul territorio.

Ciò lo rende assolutamente **avulso dalla realtà ambientale circostante** in quanto **le aree interessate dal progetto in questione sono attualmente destinate a uso agricolo e zootecnico come stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.**

Per la maggior parte delle aree interessate dal progetto, aree private destinate alla coltivazione e all'allevamento, non si ha l'assenso dei proprietari dei suoli sui quali realizzare le opere.

Nell'area interessata dal Parco Eolico operano numerose aziende zootecniche (molte di esse ignare della realizzazione del Parco Eolico). Sui loro terreni verranno realizzate diverse opere; in particolare, il progetto prevede, tra le altre:

la realizzazione di strade di accesso per il transito dei mezzi eccezionali di carreggiata di 5m o superiore (in funzione delle necessità logistiche e comunque al netto delle opere di rinterro o scavo);

la realizzazione di una nuova rete viaria interna al parco per il raggiungimento dei singoli aerogeneratori che, partendo da una singola pala, consente il collegamento a quella successiva e ai rami successivi degli altri aerogeneratori;

scavi per la realizzazione delle fondazioni; fondazioni di sostegno delle pale in cemento armato, del diametro di 19m X 3m di profondità;

la realizzazione di piazzole di cantiere per la posa in opera degli aerogeneratori che occuperanno una superficie totale di 713.826,87 m²;

piazzole fisse;

scavi per i cavidotti;

la realizzazione dei cavidotti interrati e rete elettrica interna al parco;

la realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione di collegamento con una sottostazione elettrica di trasformazione in agro di Buddusò;

installazione di 10 torri di altezza pari a 150 m (corrispondenti ciascuna a un grattacielo di 50 piani) e diametro di circa 132m;

tale sventramento delle aree a monte e la modifica consistente del tracciato stradale con inserimento di nuovi tratti funzionali solo al raggiungimento delle singole pale eoliche costituisce un degrado rilevantisimo con una cementificazione irreversibile del territorio.

Le colture e gli allevamenti – che attualmente rappresentano un'eccellenza per l'agropastorizia sarda - devono essere tutelati proprio in relazione agli evidenti e permanenti effetti negativi derivanti dalla deprecabile messa in esercizio dell'impianto eolico.

FASE DI REALIZZAZIONE

Soprattutto in fase di realizzazione del progetto si avranno i maggiori problemi per quanto riguarda le aziende agro-zootecniche operanti sulla zona interessata dal progetto stesso.

Atmosfera, rumore

Gli impatti negativi riguarderanno tutte le azioni connesse alle attività lavorative che saranno

espletate principalmente attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici di varia tipologia presumibilmente alimentati a gasolio (mezzi pesanti quali autocarri, ruspe ecc. ecc.).

Tutte le azioni per la realizzazione del progetto, ed in modo particolare gli scavi per le fondazioni e la loro successiva realizzazione nonché quelli per le canalizzazioni, comporteranno presumibilmente una serie di impatti che possono essere schematicamente riepilogati come segue:

- a. produzione di contaminanti chimici: le emissioni prodotte dai mezzi utilizzati nell'area di cantiere saranno quelle caratteristiche dei gas di scarico delle macchine operatrici e di quelli prodotti dal traffico indotto dei mezzi pesanti che comporteranno la generazione di emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione del carburante utilizzato. Tra i principali contaminanti chimici presumibilmente prodotti vi sono ossidi di azoto (NOX, principali responsabili della formazione, sotto l'influenza della luce solare, degli ossidanti fotochimici tra i quali il più noto è sicuramente l'ozono), monossido di carbonio (CO, prodotto dalla combustione dei veicoli e dei mezzi meccanici utilizzati), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo (SO₂, prodotto dalla combustione di carburanti contenenti zolfo); composti contenenti metalli pesanti (quali ad esempi il Pb che deriva dall'utilizzo di benzine addizionate), benzene (C₆H₆, un composto aromatico derivante dalla combustione di carburanti dei veicoli a motore);
- b. emissione di polvere e particolato: oltre alle precedenti emissioni, la medesima attività lavorativa comporterà un impatto generato dalla produzione e dispersione in atmosfera di polveri, inclusa la frazione PM₁₀, derivanti sia dall'utilizzo degli automezzi e dei macchinari necessari per lo svolgimento dei lavori, sia dall'asportazione della movimentazione del materiale asportato dal suolo per la realizzazione degli scavi.
L'entità dell'emissione è correlata inoltre al quantitativo di materiale asportato, alle diverse distanze percorse e al numero di viaggi previsti durante la fase di movimentazione dello stesso (è previsto un incremento del traffico veicolare di circa 40 transiti/giorno).
- c. generazione di rumore e vibrazioni: l'utilizzo di macchinari e mezzi meccanici e delle attività ad essi legate (ad esempio le operazioni di scavo o di carico e scarico del materiale asportato) rappresenta indubbiamente una sorgente di rumore importante.

Modifica dell'assetto geomorfologico

I principali impatti sono riconducibili ad alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo che possono condurre ad una riduzione della stabilità complessiva del versante, quali gli scavi per l'apertura o adeguamento di piste, di canalizzazioni e la realizzazione di fondazioni.

Altro fattore di impatto nell'ambito del quadro geologico è l'utilizzo di risorse necessarie per la realizzazione dell'opera, intese come riserve non rinnovabili, e nello specifico i materiali utilizzati per la realizzazione di rilevati e stabilizzati e derivanti dagli scavi con particolare riguardo ai materiali in esubero per i quali è previsto lo stoccaggio in discarica e dunque una sostanziale perdita degli stessi.

Il progetto prevede una produzione di circa 129.455 mc di terre e rocce da scavo. Per quanto riguarda i suoli la fase di cantiere appare la più delicata nonché quella più impattante.

Infatti, tali impatti saranno principalmente riconducibili alle azioni fisicomeccaniche di compattazione del substrato ed asportazione di suolo, determinate dalle seguenti fasi di progetto:

- opere di accesso, quali apertura di nuove piste e/o adeguamento di quelle già esistenti, in maniera tale da consentire la realizzazione delle opere in progetto durante l'intera fase di realizzazione del progetto. Tali azioni si renderanno necessarie per collegare tra loro i diversi aerogeneratori ed i relativi annessi tecnici (sottostazione, ecc.), in maniera tale da consentire la movimentazione di tutti i mezzi necessari nella fase di cantiere. Inoltre, consentiranno il

collegamento dell'area su cui saranno eseguiti i lavori con la rete viaria limitrofa.

- operazioni di scasso e scotico per la realizzazione di differenti fasi quali realizzazione delle fondamenta, realizzazione canalizzazioni e realizzazione delle opere civili. Tutte queste azioni prevedono inevitabilmente sia l'asportazione di uno strato di suolo di profondità variabile, sia l'accumulo temporaneo dello stesso, con conseguente occupazione di suolo. Alcune di tali azioni (realizzazione fondamenta ed opere civili) porteranno alla impermeabilizzazione delle superfici interessate.

Durante l'intera fase di realizzazione del progetto verranno, inevitabilmente, utilizzati macchinari leggeri, medi, pesanti ed ultra pesanti di varia tipologia e natura. Dalla imprescindibile utilizzazione di simili mezzi, unita alla presenza del personale addetto al cantiere (operai e tecnici), ne deriva inevitabilmente un impatto sul suolo causato da fenomeni di compattazione a danno della coltre pedologica. Tali azioni provocheranno infatti i seguenti fenomeni a danno soprattutto degli orizzonti superficiali:

- una riduzione della porosità, e di conseguenza dell'infiltrazione e dell'aerazione, nelle zone interessate dal passaggio di mezzi e personale nonché dallo stoccaggio di mezzi e materiali;
- l'impermeabilizzazione delle porzioni di territorio in cui si effettueranno i lavori di costruzione di opere permanenti (basamenti in cemento, opere civili, sottostazione, ecc.).

La movimentazione di terra richiesta per la realizzazione delle varie opere in progetto durante la fase di cantiere, comporta inevitabilmente l'asportazione di un certo volume di suolo e implicherà conseguentemente anche la perdita di copertura pedologica.

Vegetazione

Per quanto riguarda la copertura vegetale la localizzazione del progetto ricade in gran parte in un'area nella quale predomina una vegetazione di origine antropogenica (seminativo e prato pascolo). In ogni caso la componente vegetale, intesa come insieme della componente floristica appartenente ad un determinato territorio, sarà oggetto, in fase di cantiere, di specifici impatti determinati dalle particolari azioni indispensabili per la realizzazione delle opere in progetto. In particolare, le azioni causa di maggiori impatti potrebbero essere le seguenti:

- presenza di automezzi e macchinari di varia tipologia, nonché del personale addetto;
- pulizia dei terreni e delle aree interessate dal progetto (taglio della vegetazione presente);
- fasi di gestione degli inerti con accumulo temporaneo degli stessi (occupazione di aree con vegetazione);
- fasi di realizzazione delle varie strutture in progetto (montaggio aereogeneratori, realizzazione strade di accesso, allocazione cavi interrati, ecc.) con occupazione di aree con presenza di vegetazione.

In fase di cantiere, per le ragioni esposte in precedenza, tutta l'area interessata dal progetto non sarà fruibile per il pascolo dai numerosi animali da reddito, ovini e bovini, allevati nella zona con conseguente elevato danno economico per le aziende agro-zootecniche.

Per via di questi impatti negativi in fase di cantiere, della durata presumibile di non meno di un anno, è prevedibile un **forte danneggiamento delle aziende agro-zootecniche operanti nella zona sia dal punto di vista agronomico che economico.**

Il progetto è dunque da respingere in blocco perché si propone come un cataclisma disastroso apportatore di danni irreversibili alla natura, alla conformazione del suolo, all'economia del territorio.

La notizia della possibile realizzazione del progetto Parco Eolico Gomoretta, pervenuta tramite un

articolo dell'On. Mauro Pili pubblicato da un giornale isolano a metà del mese di febbraio, ha avuto un impatto devastante sulla popolazione di Bitti, ignara e tenuta all'oscuro dell'evento preparato nel territorio da anni dalla multinazionale Siemens Gamesa.

L'impatto psicologico è paragonabile a quello che si verifica quando degli estranei violano, rapinano, usurpano le proprie case. Infatti, le espressioni ricorrenti sono: "sono ennitos a domo nostra chene non narrerè nudda e a non che picare su nostru (sono venuti a casa nostra senza dirci niente e a prenderci il nostro)", e: "non che cherene ocare dae domo nostra (vogliono toglierci con la prepotenza la nostra casa; m' l'espressione dialettale è più incisiva).

La nostra casa: non una casa qualsiasi, comprata adesso, ma la casa abitata dai nostri antenati, pervenuta a noi, perché la custodiamo e la trasmettiamo ai nostri figli.

La casa è il territorio ampio, denominato "Su campu", che non è unu "desertu, una crastatza", un luogo impervio, desolato e improduttivo, ma il cuore del territorio seminativo e adibito a pascolo, dove trovano alimenti e prosperano numerose greggi del vasto patrimonio zootecnico di Bitti, nelle stagioni miti di primavera e autunno e in estate. I proprietari dei terreni che subirebbero gli espropri non cederanno la loro terra neanche se la si lastricasse d'oro.

Il territorio è stupendo dal punto di vista paesaggistico e panoramico ed è la preziosa sintesi del periodo nuragico e dell'era cristiana.

La prima è rappresentata dalle "domos de ianas", dae su nurache (nuraghe) "dae sa tumba de su gigante" (tomba dei gigante), dai numerosi toponimi tipici del periodo come "Ziddai", "Su Indrai", "Conca de iana" ecc; la seconda è rappresentata dall'antica Chiesa de "Santu Matzeu" (S. Matteo) della fine del XVII sec. Tanto cara ai pastori e a tutto il paese di Bitti.

La notizia diffusasi tra la popolazione solo a metà del mese di febbraio (la notifica del progetto è protocollata il 25 gennaio in Comune), ha sconvolto la serenità di moltissime famiglie, esacerbato, esasperato, agitato gli animi delle donne e soprattutto dei pastori proprietari che sono decisi a difendere la loro terra a tutti i costi e con ogni mezzo. Si paventa un conflitto sociale senza precedenti.

Il Ministero valuti con senso di responsabilità questo gravissimo pericolo.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX -

Luogo e data Bitti 22/03/2018

Inserire luogo e data

Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente

Il/La dichiarante

Giras Sebastiano

Firma

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~Barare la casella di interesse~~

Il/La Sottoscritto/a RUSTA MARIA GIOVANNA (vedi allegato 1)
~~Nel caso di persona fisica in forma singola o associata~~

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~Barare la casella di interesse~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA - Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~Barare le caselle di interesse e possibile selezionare più caselle~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~Barare le caselle di interesse e possibile selezionare più caselle~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto elaborato dalla Società Siemens-Gamesa Renewable Energy Italy S.P.A. è un progetto non coordinato e non integrato con la realtà ambientale circostante, elaborato principalmente sulla base della cartografia esistente e non oggetto di verifiche puntuali sul territorio.

Ciò lo rende assolutamente **avulso dalla realtà ambientale circostante** in quanto **le aree interessate dal progetto in questione sono attualmente destinate a uso agricolo e zootecnico come stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.**

Per la maggior parte delle aree interessate dal progetto, aree private destinate alla coltivazione e all'allevamento, non si ha l'assenso dei proprietari dei suoli sui quali realizzare le opere.

Nell'area interessata dal Parco Eolico operano numerose aziende zootecniche (molte di esse ignare della realizzazione del Parco Eolico). Sui loro terreni verranno realizzate diverse opere; in particolare, il progetto prevede, tra le altre:

la realizzazione di strade di accesso per il transito dei mezzi eccezionali di carreggiata di 5m o superiore (in funzione delle necessità logistiche e comunque al netto delle opere di rinterro o scavo);

la realizzazione di una nuova rete viaria interna al parco per il raggiungimento dei singoli aerogeneratori che, partendo da una singola pala, consente il collegamento a quella successiva e ai rami successivi degli altri aerogeneratori;

scavi per la realizzazione delle fondazioni; fondazioni di sostegno delle pale in cemento armato, del diametro di 19m X 3m di profondità;

la realizzazione di piazzole di cantiere per la posa in opera degli aerogeneratori che occuperanno una superficie totale di 713.826,87 m²;

piazzole fisse;

scavi per i cavidotti;

la realizzazione dei cavidotti interrati e rete elettrica interna al parco;

la realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione di collegamento con una sottostazione elettrica di trasformazione in agro di Buddusò;

installazione di 10 torri di altezza pari a 150 m (corrispondenti ciascuna a un grattacielo di 50 piani) e diametro di circa 132m;

tale sventramento delle aree a monte e la modifica consistente del tracciato stradale con inserimento di nuovi tratti funzionali solo al raggiungimento delle singole pale eoliche costituisce un degrado rilevantissimo con una cementificazione irreversibile del territorio.

Le colture e gli allevamenti – che attualmente rappresentano un'eccellenza per l'agropastorizia sarda - devono essere tutelati proprio in relazione agli evidenti e permanenti effetti negativi derivanti dalla deprecabile messa in esercizio dell'impianto eolico.

FASE DI REALIZZAZIONE

Soprattutto in fase di realizzazione del progetto si avranno i maggiori problemi per quanto riguarda le aziende agro-zootecniche operanti sulla zona interessata dal progetto stesso.

Atmosfera, rumore

Gli impatti negativi riguarderanno tutte le azioni connesse alle attività lavorative che saranno

espletate principalmente attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici di varia tipologia presumibilmente alimentati a gasolio (mezzi pesanti quali autocarri, ruspe ecc. ecc.).

Tutte le azioni per la realizzazione del progetto, ed in modo particolare gli scavi per le fondazioni e la loro successiva realizzazione nonché quelli per le canalizzazioni, comporteranno presumibilmente una serie di impatti che possono essere schematicamente riepilogati come segue:

- a. produzione di contaminanti chimici: le emissioni prodotte dai mezzi utilizzati nell'area di cantiere saranno quelle caratteristiche dei gas di scarico delle macchine operatrici e di quelli prodotti dal traffico indotto dei mezzi pesanti che comporteranno la generazione di emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione del carburante utilizzato. Tra i principali contaminanti chimici presumibilmente prodotti vi sono ossidi di azoto (NOX, principali responsabili della formazione, sotto l'influenza della luce solare, degli ossidanti fotochimici tra i quali il più noto è sicuramente l'ozono), monossido di carbonio (CO, prodotto dalla combustione dei veicoli e dei mezzi meccanici utilizzati), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo (SO₂, prodotto dalla combustione di carburanti contenenti zolfo); composti contenenti metalli pesanti (quali ad esempio il Pb che deriva dall'utilizzo di benzine addizionate), benzene (C₆H₆, un composto aromatico derivante dalla combustione di carburanti dei veicoli a motore);
- b. emissione di polvere e particolato: oltre alle precedenti emissioni, la medesima attività lavorativa comporterà un impatto generato dalla produzione e dispersione in atmosfera di polveri, inclusa la frazione PM₁₀, derivanti sia dall'utilizzo degli automezzi e dei macchinari necessari per lo svolgimento dei lavori, sia dall'asportazione della movimentazione del materiale asportato dal suolo per la realizzazione degli scavi.
L'entità dell'emissione è correlata inoltre al quantitativo di materiale asportato, alle diverse distanze percorse e al numero di viaggi previsti durante la fase di movimentazione dello stesso (è previsto un incremento del traffico veicolare di circa 40 transiti/giorno).
- c. generazione di rumore e vibrazioni: l'utilizzo di macchinari e mezzi meccanici e delle attività ad essi legate (ad esempio le operazioni di scavo o di carico e scarico del materiale asportato) rappresenta indubbiamente una sorgente di rumore importante.

Modifica dell'assetto geomorfologico

I principali impatti sono riconducibili ad alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo che possono condurre ad una riduzione della stabilità complessiva del versante, quali gli scavi per l'apertura o adeguamento di piste, di canalizzazioni e la realizzazione di fondazioni.

Altro fattore di impatto nell'ambito del quadro geologico è l'utilizzo di risorse necessarie per la realizzazione dell'opera, intese come riserve non rinnovabili, e nello specifico i materiali utilizzati per la realizzazione di rilevati e stabilizzati e derivanti dagli scavi con particolare riguardo ai materiali in esubero per i quali è previsto lo stoccaggio in discarica e dunque una sostanziale perdita degli stessi.

Il progetto prevede una produzione di circa 129.455 mc di terre e rocce da scavo. Per quanto riguarda i suoli la fase di cantiere appare la più delicata nonché quella più impattante.

Infatti, tali impatti saranno principalmente riconducibili alle azioni fisicomeccaniche di compattazione del substrato ed asportazione di suolo, determinate dalle seguenti fasi di progetto:

- opere di accesso, quali apertura di nuove piste e/o adeguamento di quelle già esistenti, in maniera tale da consentire la realizzazione delle opere in progetto durante l'intera fase di realizzazione del progetto. Tali azioni si renderanno necessarie per collegare tra loro i diversi aerogeneratori ed i relativi annessi tecnici (sottostazione, ecc.), in maniera tale da consentire la movimentazione di tutti i mezzi necessari nella fase di cantiere. Inoltre, consentiranno il

collegamento dell'area su cui saranno eseguiti i lavori con la rete viaria limitrofa.

- operazioni di scasso e scotico per la realizzazione di differenti fasi quali realizzazione delle fondamenta, realizzazione canalizzazioni e realizzazione delle opere civili. Tutte queste azioni prevedono inevitabilmente sia l'asportazione di uno strato di suolo di profondità variabile, sia l'accumulo temporaneo dello stesso, con conseguente occupazione di suolo. Alcune di tali azioni (realizzazione fondamenta ed opere civili) porteranno alla impermeabilizzazione delle superfici interessate.

Durante l'intera fase di realizzazione del progetto verranno, inevitabilmente, utilizzati macchinari leggeri, medi, pesanti ed ultra pesanti di varia tipologia e natura. Dalla imprescindibile utilizzazione di simili mezzi, unita alla presenza del personale addetto al cantiere (operai e tecnici), ne deriva inevitabilmente un impatto sul suolo causato da fenomeni di compattazione a danno della coltre pedologica. Tali azioni provocheranno infatti i seguenti fenomeni a danno soprattutto degli orizzonti superficiali:

- una riduzione della porosità, e di conseguenza dell'infiltrazione e dell'aerazione, nelle zone interessate dal passaggio di mezzi e personale nonché dallo stoccaggio di mezzi e materiali;
- l'impermeabilizzazione delle porzioni di territorio in cui si effettueranno i lavori di costruzione di opere permanenti (basamenti in cemento, opere civili, sottostazione, ecc.).

La movimentazione di terra richiesta per la realizzazione delle varie opere in progetto durante la fase di cantiere, comporta inevitabilmente l'asportazione di un certo volume di suolo e implicherà conseguentemente anche la perdita di copertura pedologica.

Vegetazione

Per quanto riguarda la copertura vegetale la localizzazione del progetto ricade in gran parte in un'area nella quale predomina una vegetazione di origine antropogenica (seminativo e prato pascolo). In ogni caso la componente vegetale, intesa come insieme della componente floristica appartenente ad un determinato territorio, sarà oggetto, in fase di cantiere, di specifici impatti determinati dalle particolari azioni indispensabili per la realizzazione delle opere in progetto. In particolare, le azioni causa di maggiori impatti potrebbero essere le seguenti:

- presenza di automezzi e macchinari di varia tipologia, nonché del personale addetto;
- pulizia dei terreni e delle aree interessate dal progetto (taglio della vegetazione presente);
- fasi di gestione degli inerti con accumulo temporaneo degli stessi (occupazione di aree con vegetazione);
- fasi di realizzazione delle varie strutture in progetto (montaggio aereogeneratori, realizzazione strade di accesso, allocazione cavi interrati, ecc.) con occupazione di aree con presenza di vegetazione.

In fase di cantiere, per le ragioni esposte in precedenza, tutta l'area interessata dal progetto non sarà fruibile per il pascolo dai numerosi animali da reddito, ovini e bovini, allevati nella zona con conseguente elevato danno economico per le aziende agro-zootecniche.

Per via di questi impatti negativi in fase di cantiere, della durata presumibile di non meno di un anno, è prevedibile un **forte danneggiamento delle aziende agro-zootecniche operanti nella zona sia dal punto di vista agronomico che economico.**

Il progetto è dunque da respingere in blocco perché si propone come un cataclisma disastroso apportatore di danni irreversibili alla natura, alla conformazione del suolo, all'economia del territorio.

La notizia della possibile realizzazione del progetto Parco Eolico Gomoretta, pervenuta tramite un

articolo dell'On. Mauro Pili pubblicato da un giornale isolano a metà del mese di febbraio, ha avuto un impatto devastante sulla popolazione di Bitti, ignara e tenuta all'oscuro dell'evento preparato nel territorio da anni dalla multinazionale Siemens Gamesa.

L'impatto psicologico è paragonabile a quello che si verifica quando degli estranei violano, rapinano, usurpano le proprie case. Infatti, le espressioni ricorrenti sono: "sono ennitos a domo nostra chene non narrere nudda e a non che picare su nostru (sono venuti a casa nostra senza dirci niente e a prenderci il nostro)", e: "non che cherene ocare dae domo nostra (vogliono toglierci con la prepotenza la nostra casa; m l'espressione dialettale è più incisiva).

La nostra casa: non una casa qualsiasi, comprata adesso, ma la casa abitata dai nostri antenati, pervenuta a noi, perché la custodiamo e la trasmettiamo ai nostri figli.

La casa è il territorio ampio, denominato "Su campu", che non è unu "desertu, una crastatza", un luogo impervio, desolato e improduttivo, ma il cuore del territorio seminativo e adibito a pascolo, dove trovano alimenti e prosperano numerose greggi del vasto patrimonio zootecnico di Bitti, nelle stagioni miti di primavera e autunno e in estate. I proprietari dei terreni che subirebbero gli espropri non cederanno la loro terra neanche se la si lastricasse d'oro.

Il territorio è stupendo dal punto di vista paesaggistico e panoramico ed è la preziosa sintesi del periodo nuragico e dell'era cristiana.

La prima è rappresentata dalle "domos de ianas", dae su nurache (nuraghe) "dae sa tumba de su gigante" (tomba dei gigante), dai numerosi toponimi tipici del periodo come "Ziddai", "Su Indrai", "Conca de iana" ecc; la seconda è rappresentata dall'antica Chiesa de "Santu Matzeu" (S. Matteo) della fine del XVII sec. Tanto cara ai pastori e a tutto il paese di Bitti.

La notizia diffusasi tra la popolazione solo a metà del mese di febbraio (la notifica del progetto è protocollata il 25 gennaio in Comune), ha sconvolto la serenità di moltissime famiglie, esacerbato, esasperato, agitato gli animi delle donne e soprattutto dei pastori proprietari che sono decisi a difendere la loro terra a tutti i costi e con ogni mezzo. Si paventa un conflitto sociale senza precedenti.

Il Ministero valuti con senso di responsabilità questo gravissimo pericolo.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati in assenza di completa compilazione del modulo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX -

Luogo e data PAI 22/03/2018

Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente

Inserire luogo e data

II/La dichiarante

Paolo Roberto Giunno

Firma

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/La Sottoscritto/a

RUSTA VIRGILIO MATTEA

(vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA - verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto elaborato dalla Società Siemens-Gamesa Renewable Energy Italy S.P.A. è un progetto non coordinato e non integrato con la realtà ambientale circostante, elaborato principalmente sulla base della cartografia esistente e non oggetto di verifiche puntuali sul territorio.

Ciò lo rende assolutamente **avulso dalla realtà ambientale circostante** in quanto le aree interessate dal progetto in questione sono attualmente destinate a uso agricolo e zootecnico come stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.

Per la maggior parte delle aree interessate dal progetto, aree private destinate alla coltivazione e all'allevamento, non si ha l'assenso dei proprietari dei suoli sui quali realizzare le opere.

Nell'area interessata dal Parco Eolico operano numerose aziende zootecniche (molte di esse ignare della realizzazione del Parco Eolico). Sui loro terreni verranno realizzate diverse opere; in particolare, il progetto prevede, tra le altre:

la realizzazione di strade di accesso per il transito dei mezzi eccezionali di carreggiata di 5m o superiore (in funzione delle necessità logistiche e comunque al netto delle opere di rinterro o scavo);

la realizzazione di una nuova rete viaria interna al parco per il raggiungimento dei singoli aerogeneratori che, partendo da una singola pala, consente il collegamento a quella successiva e ai rami successivi degli altri aerogeneratori;

scavi per la realizzazione delle fondazioni; fondazioni di sostegno delle pale in cemento armato, del diametro di 19m X 3m di profondità;

la realizzazione di piazzole di cantiere per la posa in opera degli aerogeneratori che occuperanno una superficie totale di 713.826,87 m²;

piazzole fisse;

scavi per i cavidotti;

la realizzazione dei cavidotti interrati e rete elettrica interna al parco;

la realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione di collegamento con una sottostazione elettrica di trasformazione in agro di Buddusò;

installazione di 10 torri di altezza pari a 150 m (corrispondenti ciascuna a un grattacielo di 50 piani) e diametro di circa 132m;

tale sventramento delle aree a monte e la modifica consistente del tracciato stradale con inserimento di nuovi tratti funzionali solo al raggiungimento delle singole pale eoliche costituisce un degrado rilevantissimo con una cementificazione irreversibile del territorio.

Le colture e gli allevamenti – che attualmente rappresentano un'eccellenza per l'agropastorizia sarda - devono essere tutelati proprio in relazione agli evidenti e permanenti effetti negativi derivanti dalla deprecabile messa in esercizio dell'impianto eolico.

FASE DI REALIZZAZIONE

Soprattutto in fase di realizzazione del progetto si avranno i maggiori problemi per quanto riguarda le aziende agro-zootecniche operanti sulla zona interessata dal progetto stesso.

Atmosfera, rumore

Gli impatti negativi riguarderanno tutte le azioni connesse alle attività lavorative che saranno

espletate principalmente attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici di varia tipologia presumibilmente alimentati a gasolio (mezzi pesanti quali autocarri, ruspe ecc. ecc.).

Tutte le azioni per la realizzazione del progetto, ed in modo particolare gli scavi per le fondazioni e la loro successiva realizzazione nonché quelli per le canalizzazioni, comporteranno presumibilmente una serie di impatti che possono essere schematicamente riepilogati come segue:

- a. produzione di contaminanti chimici: le emissioni prodotte dai mezzi utilizzati nell'area di cantiere saranno quelle caratteristiche dei gas di scarico delle macchine operatrici e di quelli prodotti dal traffico indotto dei mezzi pesanti che comporteranno la generazione di emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione del carburante utilizzato. Tra i principali contaminanti chimici presumibilmente prodotti vi sono ossidi di azoto (NOX, principali responsabili della formazione, sotto l'influenza della luce solare, degli ossidanti fotochimici tra i quali il più noto è sicuramente l'ozono), monossido di carbonio (CO, prodotto dalla combustione dei veicoli e dei mezzi meccanici utilizzati), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo (SO₂, prodotto dalla combustione di carburanti contenenti zolfo); composti contenenti metalli pesanti (quali ad esempio il Pb che deriva dall'utilizzo di benzine addizionate), benzene (C₆H₆, un composto aromatico derivante dalla combustione di carburanti dei veicoli a motore);
- b. emissione di polvere e particolato: oltre alle precedenti emissioni, la medesima attività lavorativa comporterà un impatto generato dalla produzione e dispersione in atmosfera di polveri, inclusa la frazione PM₁₀, derivanti sia dall'utilizzo degli automezzi e dei macchinari necessari per lo svolgimento dei lavori, sia dall'asportazione della movimentazione del materiale asportato dal suolo per la realizzazione degli scavi.
L'entità dell'emissione è correlata inoltre al quantitativo di materiale asportato, alle diverse distanze percorse e al numero di viaggi previsti durante la fase di movimentazione dello stesso (è previsto un incremento del traffico veicolare di circa 40 transiti/giorno).
- c. generazione di rumore e vibrazioni: l'utilizzo di macchinari e mezzi meccanici e delle attività ad essi legate (ad esempio le operazioni di scavo o di carico e scarico del materiale asportato) rappresenta indubbiamente una sorgente di rumore importante.

Modifica dell'assetto geomorfologico

I principali impatti sono riconducibili ad alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo che possono condurre ad una riduzione della stabilità complessiva del versante, quali gli scavi per l'apertura o adeguamento di piste, di canalizzazioni e la realizzazione di fondazioni.

Altro fattore di impatto nell'ambito del quadro geologico è l'utilizzo di risorse necessarie per la realizzazione dell'opera, intese come riserve non rinnovabili, e nello specifico i materiali utilizzati per la realizzazione di rilevati e stabilizzati e derivanti dagli scavi con particolare riguardo ai materiali in esubero per i quali è previsto lo stoccaggio in discarica e dunque una sostanziale perdita degli stessi.

Il progetto prevede una produzione di circa 129.455 mc di terre e rocce da scavo. Per quanto riguarda i suoli la fase di cantiere appare la più delicata nonché quella più impattante.

Infatti, tali impatti saranno principalmente riconducibili alle azioni fisicomeccaniche di compattazione del substrato ed asportazione di suolo, determinate dalle seguenti fasi di progetto:

- opere di accesso, quali apertura di nuove piste e/o adeguamento di quelle già esistenti, in maniera tale da consentire la realizzazione delle opere in progetto durante l'intera fase di realizzazione del progetto. Tali azioni si renderanno necessarie per collegare tra loro i diversi aerogeneratori ed i relativi annessi tecnici (sottostazione, ecc.), in maniera tale da consentire la movimentazione di tutti i mezzi necessari nella fase di cantiere. Inoltre, consentiranno il

collegamento dell'area su cui saranno eseguiti i lavori con la rete viaria limitrofa.

- operazioni di scasso e scotico per la realizzazione di differenti fasi quali realizzazione delle fondamenta, realizzazione canalizzazioni e realizzazione delle opere civili. Tutte queste azioni prevedono inevitabilmente sia l'asportazione di uno strato di suolo di profondità variabile, sia l'accumulo temporaneo dello stesso, con conseguente occupazione di suolo. Alcune di tali azioni (realizzazione fondamenta ed opere civili) porteranno alla impermeabilizzazione delle superfici interessate.

Durante l'intera fase di realizzazione del progetto verranno, inevitabilmente, utilizzati macchinari leggeri, medi, pesanti ed ultra pesanti di varia tipologia e natura. Dalla imprescindibile utilizzazione di simili mezzi, unita alla presenza del personale addetto al cantiere (operai e tecnici), ne deriva inevitabilmente un impatto sul suolo causato da fenomeni di compattazione a danno della coltre pedologica. Tali azioni provocheranno infatti i seguenti fenomeni a danno soprattutto degli orizzonti superficiali:

- una riduzione della porosità, e di conseguenza dell'infiltrazione e dell'aerazione, nelle zone interessate dal passaggio di mezzi e personale nonché dallo stoccaggio di mezzi e materiali;
- l'impermeabilizzazione delle porzioni di territorio in cui si effettueranno i lavori di costruzione di opere permanenti (basamenti in cemento, opere civili, sottostazione, ecc.).

La movimentazione di terra richiesta per la realizzazione delle varie opere in progetto durante la fase di cantiere, comporta inevitabilmente l'asportazione di un certo volume di suolo e implicherà conseguentemente anche la perdita di copertura pedologica.

Vegetazione

Per quanto riguarda la copertura vegetale la localizzazione del progetto ricade in gran parte in un'area nella quale predomina una vegetazione di origine antropogenica (seminativo e prato pascolo). In ogni caso la componente vegetale, intesa come insieme della componente floristica appartenente ad un determinato territorio, sarà oggetto, in fase di cantiere, di specifici impatti determinati dalle particolari azioni indispensabili per la realizzazione delle opere in progetto. In particolare, le azioni causa di maggiori impatti potrebbero essere le seguenti:

- presenza di automezzi e macchinari di varia tipologia, nonché del personale addetto;
- pulizia dei terreni e delle aree interessate dal progetto (taglio della vegetazione presente);
- fasi di gestione degli inerti con accumulo temporaneo degli stessi (occupazione di aree con vegetazione);
- fasi di realizzazione delle varie strutture in progetto (montaggio aereogeneratori, realizzazione strade di accesso, allocazione cavi interrati, ecc.) con occupazione di aree con presenza di vegetazione.

In fase di cantiere, per le ragioni esposte in precedenza, tutta l'area interessata dal progetto non sarà fruibile per il pascolo dai numerosi animali da reddito, ovini e bovini, allevati nella zona con conseguente elevato danno economico per le aziende agro-zootecniche.

Per via di questi impatti negativi in fase di cantiere, della durata presumibile di non meno di un anno, è prevedibile un **forte danneggiamento delle aziende agro-zootecniche operanti nella zona sia dal punto di vista agronomico che economico.**

Il progetto è dunque da respingere in blocco perché si propone come un cataclisma disastroso apportatore di danni irreversibili alla natura, alla conformazione del suolo, all'economia del territorio.

La notizia della possibile realizzazione del progetto Parco Eolico Gomoretta, pervenuta tramite un

articolo dell'On. Mauro Pili pubblicato da un giornale isolano a metà del mese di febbraio, ha avuto un impatto devastante sulla popolazione di Bitti, ignara e tenuta all'oscuro dell'evento preparato nel territorio da anni dalla multinazionale Siemens Gamesa.

L'impatto psicologico è paragonabile a quello che si verifica quando degli estranei violano, rapinano, usurpano le proprie case. Infatti, le espressioni ricorrenti sono: "sono ennitos a domo nostra chene non narrere nudda e a non che picare su nostru (sono venuti a casa nostra senza dirci niente e a prenderci il nostro)", e : "non che cherene ocare dae domo nostra (vogliono toglierci con la prepotenza la nostra casa; m l'espressione dialettale è più incisiva).

La nostra casa: non una casa qualsiasi, comprata adesso, ma la casa abitata dai nostri antenati, pervenuta a noi, perché la custodiamo e la trasmettiamo ai nostri figli.

La casa è il territorio ampio, denominato "Su campu", che non è unu "desertu, una crastatza", un luogo impervio, desolato e improduttivo, ma il cuore del territorio seminativo e adibito a pascolo, dove trovano alimenti e prosperano numerose greggi del vasto patrimonio zootecnico di Bitti, nelle stagioni miti di primavera e autunno e in estate. I proprietari dei terreni che subirebbero gli espropri non cederanno la loro terra neanche se la si lastricasse d'oro.

Il territorio è stupendo dal punto di vista paesaggistico e panoramico ed è la preziosa sintesi del periodo nuragico e dell'era cristiana.

La prima è rappresentata dalle "domos de ianas", dae su nurache (nuraghe) "dae sa tumba de su gigante" (tomba dei gigante), dai numerosi toponimi tipici del periodo come "Ziddai", "Su Indrai", "Conca de iana" ecc; la seconda è rappresentata dall'antica Chiesa de "Santu Matzeu" (S. Matteo) della fine del XVII sec. Tanto cara ai pastori e a tutto il paese di Bitti.

La notizia diffusasi tra la popolazione solo a metà del mese di febbraio (la notifica del progetto è protocollata il 25 gennaio in Comune), ha sconvolto la serenità di moltissime famiglie, esacerbato, esasperato, agitato gli animi delle donne e soprattutto dei pastori proprietari che sono decisi a difendere la loro terra a tutti i costi e con ogni mezzo. Si paventa un conflitto sociale senza precedenti.

Il Ministero valuti con senso di responsabilità questo gravissimo pericolo.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato XX -

Luogo e data Bitti 22/03/2018

Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente.

Inserire luogo e data

II/La dichiarante



(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

II/La Sottoscritto/a CONTU SALVATORE (vedi allegato 1)
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e **Bitti**) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consono agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"**.*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard**, nel quale **la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella** ("totu sa tanca" per dirla in sardo) **può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".**

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Bitti, 22-03-2018
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse):~~

II/ La Sottoscritto/a CALUSI GIANFRANCO (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/ La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse):~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle):~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro ~~(specificare)~~ _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare la casella di interesse, è possibile selezionare più caselle):~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e **Bitti**) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione** o standard, nel quale **la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella** ("totu sa tanca" per dirla in sardo) **può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società**. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica**. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso**.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "**società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo**". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "**sul terreno a valle**" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa**.

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata**.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché**.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno**. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Bitti 21-03-2018

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. "**Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione** o standard, nel quale **la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella** ("totu **sa tanca**" per dirla in sardo) **può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato XX -

Luogo e data Bitti 22.03.2018

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X II/La Sottoscritto/a

Cossu ANTONIETTA

(vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità e VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *solis fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggerè il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico:

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consono agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputo da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso-coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovis), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilbra (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area)
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il **contratto tra la Siemens Gamesa** e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard**, nel quale **la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: **ADDIO PECORE E ERBALI.**

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

→ ELENCO ALLEGATI

○ Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

○ Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso (COPIA FR/RE CARTA D'IDENT.)

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

X (inserire luogo e data)

X II/La dichiarante

(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X Il/La Sottoscritto/a

MACCIONI GIANNUCA (vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggerè il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico:

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consono agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilbra (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area)
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente **"animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la **posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario.** In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, **il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: **ADDIO PECORE E ERBALI.**

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MWV effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

→ ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso (COPIA FR/RE CARTA D'IDEN.)

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

X (inserire luogo e data)

X Il/La dichiarante

(firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente)

Luogo e data ORUNE 23-3-18

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Giuseppe Mucca
(firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X II/La Sottoscritto/a

COSSEDDU ANTONIETTA

(vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggerè il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico:

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consono agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"**.*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".**

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

~~Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.~~

ELENCO ALLEGATI

- o Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- o Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

X Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

II/La dichiarante

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente**

Luogo e data ORKE 21-03-2018

Inserire luogo e data

Il/La dichiarante

Corradu Antonietta
Firma

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X //La Sottoscritto/a DEIANA GINO (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

//La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro ~~(specificare)~~ _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggerlo il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico:

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area)
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame**:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decime e decime di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

~~Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.~~

→ ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso (COPIA FR/RE CARTA D'IDENT.)

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

X (inserire luogo e data)

X II/La dichiarante

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente*

Luogo e data ORUNE 21-3-2018

inserire luogo e data

Il/la dichiarante

Stefano Guo
(firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X Il/La Sottoscritto/a COSSU ANGELA MARGHERITA (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma: (procedure di VAS) o del progetto: (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro ~~(specificare)~~

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggerlo il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consono agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputo da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc..." , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".**

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

o Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

o Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)**

X Luogo e data _____

(inserire luogo o data)

III/La dichiarante

X

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data ORRÙE 21-03-2018

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/ La Sottoscritta/a CANU - CIVISA (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/ La Sottoscritta/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA/Verifica di Assoggettabilità alla VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a soli fini agricoli e di pastorizia. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regola la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1, non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1, ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2 del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree; consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio, gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente

Luogo e data _____

Inserire luogo e data

Il/la dichiarante

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data OMINE, 21/03/18

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
Cammino
(firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/La Sottoscritto/a GODDI - GIANLUIGI (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA e Verifica di Assoggettabilità alla VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 Altro specificare

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a soli fini agricoli e di pastorizia. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da *Victi*, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Il/La Sottoscritto/a RODDI - FRANCESCO (vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la data di nomina completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità alla VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 Altro specificare

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da *Victi*, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consono agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente

Luogo e data Oruni 21/09/18

inserire luogo e data

Il/La dichiarante

Francesco Pelli

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(Inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1, non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1, ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio, gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MWV effettivamente installato, la

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/La Sottoscritto/a BODDI PASQUALE (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(In senso di: denominazione completa del piano/programma (procedura di VAS) o del progetto (procedura di VIA) o Verifica di Assoggettabilità alla VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 Altro specificare

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio:

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da *Victi*, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la *parodia*, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia fa sì è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future".*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine.

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1, non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1, ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2 del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree; consistenti quindi a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBALI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Alligato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Alligato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Alligato XX - _____

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente)

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria Istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data OMUNE 21/03/18

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente*

Luogo e data ORUNE 21/03/18

Inserire luogo e data

Il/La dichiarante
Frauca Peddina
(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

III/ La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(insere numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(insere luogo e data)

II/ La dichiarante

(Firma)

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione all'ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/La Sottoscritto/a

PREVOSTIS GIOVANNA

(vedi allegato 1)

~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

III/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

_____ **Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW** _____

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro Specificare

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *solì fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da *Victi*, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX -

Luogo e data Orune 21-3-18

Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente

Inserire luogo e data

Il/La dichiarante

G. P. P.
(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X //La Sottoscritto/a CONTENA-MARIA (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

//La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro ~~(Specificare)~~ _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Orune 21/03/18

(Inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Cristina Elou

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti a fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(firma)

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla boletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

- Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da *Victi*, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/ La Sottoscritto/a MONNI-CROCETTA (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

III/ La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione.

~~(Nel caso di persona giuridica: Società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA/Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente

Luogo e data ORUNE 21/03/18

Inserire luogo e data

Il/La dichiarante

Boutera Stefania

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

III/ La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

~~Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.~~

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

~~(insente numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)~~

Luogo e data _____

~~(insente luogo e data)~~

III/ La dichiarante

(Firma)

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree; consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBALI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente intallato, la

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area)
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X II/La Sottoscritto/a CONTENA-PIETRINA (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA/Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente**

Luogo e data ORUNE 21/03/18

Inserire luogo e data

Il/La dichiarante
Contena Maria
(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

III/ La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

~~Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.~~

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

~~(insistere numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)~~

Luogo e data _____

~~(insistere luogo e data)~~

III/ La dichiarante

(firma)

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAL.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decime e decime di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti siano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(inscrivi numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(inscrivi luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicargli); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAL.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

II/La Sottoscritto/a CONTENA - NICOLO (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)~~

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica, società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse e, possibile, selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *solì fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazza di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazza di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1, non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1, ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2 del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta". in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inscritto numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(inscritto luogo e data)

Il/La dichiarante

(firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria Istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Orune 21/03/18

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
Carlo Di Colo
(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X II/La Sottoscritto/a CONTENA-RIANNINA (vedi allegato 1)
~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

III/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma: (procedure di VAS) o del progetto: (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA))~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, né va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future."

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa; anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data Orune 21/03/18

(Inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

X II/ La Sottoscritto/a MONNI - SALVATORE - ANGELO (vedi allegato 1) _____
~~(Nel caso di persona fisica in forma singola o associata)~~

III/ La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

~~(Nel caso di persona giuridica: Società, ente, associazione, altro)~~

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

~~(Barrare la casella di interesse)~~

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

~~(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)~~

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

~~(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle)~~

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare)
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da *Victi*, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta, denominato "Comitato Santu Matzeu". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle imprese zootecniche (l'economia di Bitti è prevalentemente agricola pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul paesaggio (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'ambiente;
- sul turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km in linea d'area);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C. (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul turismo e sul deprezzamento della zona archeologica di Su Tempiesu (distante 755 m in linea d'area);
- sull'immagine del paese.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'impatto paesaggistico e ambientale d'insieme. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area), Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente vincolo idrogeologico. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "Principio dello sviluppo sostenibile":

1. *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future."*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.

La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento" e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(inscrivere numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(inscrivere luogo e data)

Il/la dichiarante

(Firma)

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto; molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente)

Luogo e data OMNE 21/03/18

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Moceri Sabatino
(Firma)